

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 98**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del «fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 aprile 2002)**

---



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI  
CHIUSURA ANNUALE DEL "FONDO-SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI  
DEL FUOCO E DELLA POLIZIA DI STATO

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50;  
VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8;  
VISTO l'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121;  
VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;  
VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;  
VISTO l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;  
VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha ridisciplinato il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui alla legge 2 dicembre 1969, n. 968;  
VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;  
VISTO l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;  
VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;  
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;  
UDITO il parere della Corte dei conti, espresso dalle sezioni riunite nell'adunanza del \_\_\_\_\_ ;  
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_ ;  
ACQUISITI i pareri della Commissione \_\_\_\_\_ della Camera dei deputati in data \_\_\_\_\_ e della Commissione \_\_\_\_\_ del Senato della Repubblica in data \_\_\_\_\_ ;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;  
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato, disciplinati rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

## Articolo 2

(Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco )

1. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accREDITAMENTO. Nei casi di invarianza del fondo scorta, la chiusura annuale è effettuata mediante scritture contabili.

### Articolo 3

(Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato)

1. Le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di Stato sono effettuate contabilmente e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione del fondo scorta.
2. In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

Articolo 4  
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
2. Resta ferma l'abrogazione della legge 2 dicembre 1969, n. 968, operata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

**Relazione illustrativa**

La legge 24 novembre 2000, n. 340, al punto n. 8 dell'allegato A, prevede l'adozione del regolamento per la semplificazione del procedimento di chiusura annuale del "Fondo-scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di Finanza.

Le procedure di chiusura annuale del "Fondo-scorta" sono attualmente disciplinate:

- per le scuole centrali antincendi, il centro studi ed esperienze ed i comandi provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, *dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha ridisciplinato, sostituendo e quindi implicitamente abrogando, la legge 2 dicembre 1969, n. 968;*
- per gli enti amministrativi della Guardia di Finanza, *dall'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;*
- per gli uffici e reparti della Polizia di Stato, *dall'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.*

Le somme costituenti i fondi scorta, che come noto corrispondono ad accreditamenti destinati a fronteggiare momentanee deficienze di fondi per esigenze di organismi individuati puntualmente per la diretta rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità pubbliche, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quando cessano le necessità dell'accREDITAMENTO stesso; secondo le norme sopra richiamate, tuttavia, tali somme sono versate, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio finanziario.

In relazione all'applicazione della indicata normativa, si è manifestata l'esigenza di semplificare gli adempimenti relativi alla chiusura annuale del fondo scorta allo scopo di:

- evitare scoperti nelle contabilità, da ripianare nell'anno successivo al loro verificarsi;
- limitare i notevoli ritardi nella presentazione dei rendiconti e agevolare il controllo da parte dei competenti organi di riscontro;
- eliminare inutili movimenti di fondi, prevedendo l'effettuazione di semplici registrazioni contabili.

In sostanza, si tratta di evitare le inutili lungaggini burocratiche e contabili legate al versamento da effettuarsi per la chiusura annuale del fondo scorta in caso di invarianza del fondo stesso – ciò che corrisponde alla normalità dei casi - modificando le norme richiamate che impongono l'effettuazione del movimento di somme a chiusura della gestione annuale, anche quando ciò non sia strettamente condizionato dalla cessazione o dalla diminuzione delle necessità dell'accREDITAMENTO.

Si stabilisce quindi il principio che, alla fine dell'esercizio annuale, le operazioni di chiusura della gestione del fondo scorta sono effettuate con scritture contabili e danno luogo ad effettivi movimenti di somme solo nel caso di variazione del fondo scorta, estendendo quindi un principio già pienamente operante, da tempo, per gli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ( v. art. 244 del d.P.R. 5.6.1976, n. 1076 ).

E' evidente l'utilità della semplificazione procedurale anche per la pronta operatività del fondo scorta, senza soluzioni di continuità nel passaggio da un esercizio all'altro, in modo da far fronte con tempestività alle esigenze funzionali dei Corpi interessati, oltre che per le rilevanti economie gestionali in termini di atti, operazioni ed ore lavorative, con sensibile riduzione dei connessi costi amministrativi.

L'ambito del proposto intervento regolamentare di delegificazione e semplificazione è tuttavia limitato al fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed a quello della Polizia di Stato e non riguarda l'analogo istituto contabile della Guardia di Finanza, in quanto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (successivo alla legge 24 novembre 2000, n. 340, che - al punto n. 8 dell'allegato A - ha previsto l'adozione del presente regolamento di semplificazione), ha stabilito che l'ordinamento contabile della Guardia di Finanza sia definito con regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, quindi con fonte di livello diverso. Il citato articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001 fissa altresì i termini di decorrenza degli effetti abrogativi del regolamento di contabilità della Guardia di Finanza - recante l'attuale disciplina di chiusura del fondo-scorta - in relazione all'entrata in vigore del predetto regolamento ministeriale. Di conseguenza, è stata esclusa dall'ambito del presente intervento regolamentare di semplificazione la disciplina della materia del fondo scorta della Guardia di Finanza, rimessa a fonte diversa e di livello inferiore.

Circa il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è da precisare che la relativa normativa è attualmente recata dall'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha ridisciplinato la materia del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, già originariamente istituito dalla legge 2 dicembre 1969, n. 968, sostituendo organicamente tale legge. Pertanto, il riferimento alla legge 2 dicembre 1969, n. 968, contenuto nella legge di semplificazione n. 340 del 2000, deve intendersi correttamente mirato alla norma istitutiva del fondo-scorta, come ridefinita dalla normativa successivamente intervenuta, a fini di individuazione dell'ambito della disciplina procedimentale sul quale è chiamato ad intervenire il regolamento di semplificazione in esame.

In sostanza, la previsione di delegificazione si è resa necessaria solo per poter modificare la normativa disciplinante attualmente il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto che il fondo scorta della Polizia di Stato è già oggetto di disciplina di livello regolamentare (v. articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417).

Nulla viene modificato, con il presente regolamento, in ordine al regime dei controlli sul fondo-scorta.

Il regolamento proposto si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 riguarda l'ambito dell'intervento regolamentare di semplificazione, che viene definito nel rispetto della diversa articolazione dei livelli di fonte normativa, secondo quanto precedentemente esposto.

L'articolo 2 delinea la disciplina regolamentare del procedimento contabile di chiusura della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, applicando il principio della chiusura mediante sole scritture contabili in caso di invarianza del fondo scorta stesso.

L'articolo 3 estende in via immediata il principio fissato dall'articolo 2 (puntualmente corrispondente al principio già in vigore per gli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - v. art. 244 del d.P.R. 5.6.1976, n. 1076) anche alla Amministrazione della pubblica sicurezza, richiamando, per il caso eventuale di variazione del fondo, le particolari disposizioni del relativo ordinamento contabile che disciplinano la restituzione delle somme.

L'articolo 4 concerne le abrogazioni. Per esigenze di chiarezza ordinamentale, viene fatta espressa menzione degli effetti abrogativi già implicitamente dispiegati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, nei confronti della normativa recata dalla legge 2 dicembre 1969, n. 968.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

**Relazione tecnico – normativa**

Il regolamento di semplificazione in esame è previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8.

***a) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.***

Nella legge di semplificazione n. 340 del 2000 – all. A n. 8 – la materia del regolamento in esame è riferita al procedimento di chiusura annuale del fondo scorta dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Le procedure di chiusura annuale del “Fondo-scorta” sono attualmente disciplinate:

- per le scuole centrali antincendi, il centro studi ed esperienze ed i comandi provinciali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, *dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437*, che ha ridisciplinato, sostituendo e quindi implicitamente abrogando, la legge 2 dicembre 1969, n. 968;
- per gli enti amministrativi della Guardia di Finanza, *dall'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189*;
- per gli uffici e reparti della Polizia di Stato, *dall'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417*.

L'ambito dell'intervento regolamentare di delegificazione e semplificazione è stato tuttavia limitato alla disciplina della chiusura annuale del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato, con esclusione quindi dell'analogo istituto contabile della Guardia di Finanza, in quanto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (successivo alla legge 24 novembre 2000, n. 340, che - al punto n. 8 dell'allegato A - ha previsto l'adozione del presente regolamento di semplificazione), ha stabilito che l'ordinamento contabile della Guardia di Finanza sia definito con regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cioè con fonte di livello diverso). Il citato articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001 fissa altresì i termini di decorrenza degli effetti abrogativi del regolamento di contabilità della Guardia di Finanza – recante l'attuale disciplina di chiusura del fondo-scorta – in relazione all'entrata in vigore del predetto regolamento ministeriale. Di conseguenza, è stata esclusa dall'ambito del presente intervento regolamentare di semplificazione (e dai conseguenti effetti abrogativi) la disciplina della materia del fondo scorta della Guardia di Finanza, rimessa a fonte diversa e di livello inferiore.

Circa il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si precisa ancora che la relativa normativa è attualmente recata dall'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha ridisciplinato la materia del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, già originariamente istituito dalla legge 2 dicembre 1969, n. 968, sostituendo organicamente tale legge. Pertanto, il riferimento alla legge 2 dicembre 1969, n. 968, contenuto nella legge di semplificazione n. 340 del 2000, deve intendersi mirato all'individuazione della norma istitutiva del fondo-scorta, come ridefinita dalla normativa successivamente intervenuta.

***b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.***

Dall'analisi della prassi applicativa, è emersa l'esigenza di semplificare gli adempimenti relativi alla chiusura annuale del fondo scorta allo scopo di:

- evitare scoperti nelle contabilità, da ripianare nell'anno successivo al loro verificarsi;
- limitare i notevoli ritardi nella presentazione dei rendiconti e agevolare il controllo da parte dei competenti organi di riscontro;
- eliminare inutili movimenti di fondi, prevedendo l'effettuazione di semplici registrazioni contabili.

***c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.***

La materia trattata dalla disciplina in esame non presenta profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

***d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.***

La puntuale determinazione dell'ambito della disciplina esclude ogni ipotesi di incompatibilità, anche alla luce della recente riforma costituzionale delle competenze regionali.

***e) Verifica della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.***

L'intervento di delegificazione ha interessato l'ambito procedimentale oggetto di legislazione primaria (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha ridisciplinato, sostituendo e quindi implicitamente abrogando, la legge 2 dicembre 1969, n. 968); si è evitato di innalzare il livello della fonte per la regolamentazione della chiusura del fondo-scorta della Guardia di Finanza.

## Elementi di drafting normativo

- a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle in uso.*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

- b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la corretta citazione delle norme richiamate.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso solo ad abrogazione espressa di disposizione normativa.

- d) *Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.*

La specificità dell'intervento regolamentare esclude valutazioni in ordine ad eventuali deleghe per redazione di testo unico. Si è tenuto conto peraltro della diversità di fonti incidenti sulla specifica materia.

- e) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le uniche abrogazioni previste dal regolamento sono espressamente indicate all'articolo 4.

Inoltre, si fa espressa menzione di effetti abrogativi già implicitamente dispiegati da fonte normativa di livello primario.

- f) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia ed eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

La materia non presenta particolari profili di rilevanza per eventuali contenziosi o valutazioni di costituzionalità.

- g) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter.*

La materia è tradizionalmente oggetto di interventi normativi di iniziativa governativa, anche in relazione alla tecnicità della procedura contabile.

## Valutazione dell'impatto amministrativo

La semplificazione procedurale mira ad omogeneizzare le discipline del fondo-scorta dei Vigili del fuoco e del fondo-scorta della Polizia di Stato con quella vigente per gli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che offre un modello valido per assicurare la continuità di gestione nel passaggio da un esercizio annuale all'altro.

Il regolamento ha un impatto esclusivamente interno su strutture amministrative, con riflessi, su soggetti esterni all'amministrazione, eventuali e comunque indiretti.

L'ambito dell'intervento di semplificazione è la fase di chiusura annuale della gestione del fondo-scorta dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Soggetti destinatari dell'intervento sono le strutture amministrative incaricate delle gestioni del fondo-scorta dai rispettivi ordinamenti. In particolare, sono interessati circa 250 organismi gestori di assegnazioni di tali fondi.

Obiettivo prefissato dell'intervento è la semplificazione procedurale, con incremento di efficacia ed efficienza delle attività amministrative di gestione del fondo-scorta alla chiusura ed all'inizio di ciascun esercizio, attraverso la riduzione degli adempimenti e la messa in condizione di piena operatività del fondo evitando, ove possibile, nel passaggio da un esercizio all'altro, soluzioni di continuità nella gestione e senza condizionamenti legati allo svolgimento delle pratiche di chiusura.

In questo quadro, l'opzione adottata dal regolamento è quella di prevedere in via generale la chiusura con operazioni solo contabili nella situazione di invarianza del fondo, ciò che rappresenta la normalità dei casi, e prevedere, invece, come eventuale, la chiusura con effettuazione di operazioni di versamento.

L'opzione adottata sembra in grado di far conseguire l'obiettivo indicato. Sostanzialmente, si creano le condizioni affinché, nel passaggio da un esercizio all'altro, il fondo non resti in una situazione di sospensione, in attesa di nuove assegnazioni, per un periodo della durata, generalmente, di circa due mesi.

Non sono realizzabili opzioni diverse, da un lato, a causa dell'ambito vincolato dalla legge di semplificazione e, dall'altro, a causa della non praticabilità di una deregolamentazione piena o del mero rinvio ad altra fonte, dati i limiti stessi dello strumento normativo della semplificazione.



# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1738/02

Roma, addì 4-4-2002

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del "Fondo-scorta" del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato (Legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8).

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n.913/02 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.


PRESIDENZA CONSIGLIO

MINISTRI - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

*Giuseppe Baccarella*



1.20.2.3.8



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 25 marzo 2002*

N. della Sezione: 913/2002

**OGGETTO:**

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del “Fondo-scorta” del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato (Legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8).

***La Sezione***

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 728/02/ST. 1.20.2.3. 8 del 13 marzo 2002, pervenuta a questo Consiglio in data 15 marzo 2002, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure- ha chiesto il rilascio del prescritto parere in merito allo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino.

## **PREMESSO**

La legge 24 novembre 2000, n. 340 ('Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999') ha stabilito che: "alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni"(Articolo 1, comma 2).

Nel citato allegato A è incluso, al punto 8, il 'Procedimento di chiusura annuale del «Fondo-Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma'.

Il fondo-scorta in questione è costituito dalle somme corrispondenti ad accreditamenti destinati a fronteggiare momentanee deficienze di fondi per esigenze di organismi individuati puntualmente per la diretta rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità pubbliche; tali somme devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quando cessano le attività dell'accREDITAMENTO stesso e, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Riferisce l'Amministrazione che il regolamento in esame, adottato in applicazione della indicata normativa, semplifica gli adempimenti relativi alla chiusura annuale del fondo-scorta allo scopo di: evitare scoperti nelle contabilità, da ripianare nell'anno successivo al loro verificarsi; limitare i ritardi nella presentazione dei rendiconti e agevolare il controllo da parte dei competenti organi di riscontro; eliminare inutili movimenti di fondi, prevedendo l'effettuazione di semplici registrazioni contabili.

Riferisce anche che con il regolamento non si interviene sulla disciplina della chiusura del fondo-scorta della Guardia di finanza, in quanto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (successivo perciò alla legge n.340 del 2000) ha stabilito che l'ordinamento contabile della Guardia di finanza, recante l'attuale disciplina del fondo-scorta, sia definito con regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi con fonte regolamentare di livello diverso.

Il regolamento è composto di quattro articoli.

Nell'articolo 1 si individua l'ambito di applicazione dell'intervento regolamentare di semplificazione in relazione alla normativa recante la disciplina della chiusura annuale dei fondi-scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Nell'articolo 2 si disciplina il procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo-scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prevedendo il versamento di somme in entrata al bilancio dello Stato soltanto quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento di somme sul fondo, procedendosi altrimenti, e cioè nei casi di invarianza del fondo-scorta, alla chiusura annuale del fondo con sole scritture contabili.

Nell'articolo 3 il principio di cui all'articolo 2 è esteso alle operazioni di chiusura annuale del fondo-scorta della Polizia di Stato, per cui esse sono eseguite contabilmente e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione del fondo-scorta. In quest'ultima ipotesi le restituzioni delle somme sono eseguite secondo la disciplina prevista dal relativo ordinamento contabile, cioè ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417.

L'articolo 4 reca, infine, le abrogazioni. Queste riguardano, in particolare, l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 347), recante la disciplina della chiusura annuale del fondo-scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e la conferma espressa della già

intervenuta abrogazione tacita, ai sensi del suddetto articolo 4, comma 1, del D.L. n. 361 del 1995, della precedente normativa in materia disposta dalla legge 2 dicembre 1969, n. 968.

#### CONSIDERATO

L'adozione del regolamento in esame è legittima in quanto esercizio di potere regolamentare espressamente conferito dalla normativa primaria di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché conforme, per il profilo sostanziale, alla finalità assegnata all'intervento regolamentare da tale legge in quanto recante, con la delegificazione, la semplificazione del procedimento regolato. Infatti, secondo la normativa vigente tale procedimento prevede che in sede di chiusura annuale dei fondi-scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato le somme accreditate debbano in ogni caso essere versate all'entrata del bilancio dello Stato mentre, con la disciplina in esame, tale movimento di fondi resta necessario soltanto se vi siano variazioni del fondo, procedendosi altrimenti alla chiusura attraverso sole scritture contabili (ed uniformando così la normativa, inoltre, a quanto già da tempo stabilito, peraltro, per la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi dell'articolo 244 del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076).

Ciò considerato ed esaminato il testo dello schema in esame la Sezione esprime parere favorevole senza osservazioni.

**P. Q.M.**


Esprime parere favorevole.

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario dell'Adunanza  
(Elvio Piccini)



Visto  
Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)





N. 1/2002/CONS

# Corte dei Conti

a

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 8 aprile 2002



**OGGETTO:** Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del "Fondo Scorta del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato

VISTA la nota n. 727/02/ST.1.20.2.3.8 del 13 marzo 2002, con la quale il coordinatore del Nucleo per la semplificazione amministrativa delle norme e delle procedure della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

VISTO il decreto 348/SR/D del 20 marzo 2002 con il quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato l'odierna adunanza delle Sezioni riunite, in sede consultiva, per deliberare il parere richiesto;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8, che prevede l'adozione del regolamento per la semplificazione del procedimento di chiusura annuale del "Fondo-scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di Finanza;

VISTO l'art. 88 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e l'art. 644 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che prevedono la funzione consultiva della Corte dei conti per le modifiche regolamentari in materia di contabilità pubblica;

VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 24 novembre 2000, n. 340;

UDITO il relatore Cons Ermanno GRANELLI;

## PREMESSO



Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la nota indicata in epigrafe, ha chiesto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del "Fondo-scorta" del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Esso è stato adottato ai sensi del punto n. 8 dell'allegato A della legge 14 novembre 2000, n. 340 e si compone di 4 articoli e delle relazioni illustrativa e tecnico-normativa. Disciplina le operazioni di chiusura della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato, disciplinati rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

Le somme costituenti i fondi scorta in esame, iscritte su appositi capitoli-fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, una volta accreditate ad organismi operativi individuati puntualmente per la diretta rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità pubbliche, sono destinate a fronteggiare momentanee deficienze di fondi necessari per le esigenze operative. Alla stregua delle norme vigenti (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417), le somme accreditate ai suddetti organismi, quando cessano o diminuiscono le necessità dell'accREDITAMENTO stesso, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, sono versate in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Lo schema di regolamento in esame si prefigge di semplificare gli adempimenti relativi alla chiusura annuale del fondo scorta allo scopo di: evitare scoperti nelle contabilità, da ripianare nell'anno successivo al loro verificarsi; limitare i notevoli ritardi nella presentazione dei rendiconti e agevolare il controllo da parte dei competenti organi di riscontro; eliminare inutili movimenti di fondi, prevedendo l'effettuazione di semplici registrazioni contabili.


Il principio cui si ispirano le norme regolamentari di semplificazione all'esame, richiamato nella relazione illustrativa e già operante per gli organismi delle Forze armate (D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, capo III, ed in particolare l'art. 244), è quello in base al quale le operazioni di chiusura della gestione del fondo scorta sono effettuate con apposite scritture contabili e danno luogo ad effettivi movimenti di somme, solo nel caso di variazione delle dotazioni del fondo scorta.

Con riferimento al contenuto delle singole disposizioni, l'articolo 1 definisce l'ambito dell'intervento regolamentare di semplificazione.

L'articolo 2 delinea la disciplina regolamentare del procedimento contabile di chiusura della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, applicando il principio della chiusura mediante mere scritture contabili in caso di invarianza derivante dalla gestione del fondo scorta stesso.

L'articolo 3 estende in via immediata il principio fissato dall'articolo 2 anche alla Polizia di Stato, richiamando, per il caso eventuale di variazione del fondo, le particolari disposizioni del relativo ordinamento contabile che disciplinano la restituzione delle somme.

L'articolo 4 reca le abrogazioni.




### CONSIDERATO

L'istituto del fondo scorta trova la propria origine nell'amministrazione militare ed ha lo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi in relazione alle esigenze di immediatezza dell'operatività dei reparti. A tal fine nello stato di previsione della spesa di alcune amministrazioni, nelle quali operano corpi militari o di polizia, è prevista l'istituzione di appositi capitoli-fondo (denominati appunto fondo scorta).

La finalità dello schema di regolamento mutuata, come appena detto, dal regime per la gestione del fondo scorta in vigore per le Forze Armate, è quella di semplificare le operazioni di chiusura dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con effetti positivi sia sul piano dei risparmi di gestione derivanti dal minore impiego di risorse di personale, sia in termini di omogeneizzazione delle procedure contabili con quelle in atto nelle Forze armate.

In via preliminare queste Sezioni Riunite ritengono di ribadire che ogni deroga ai principi dell'annualità del bilancio e dell'ordinaria rendicontazione debba essere ammessa nell'ordinamento contabile esclusivamente se giustificata da ragioni eccezionali. Ed invero il regime adottato nell'ambito dell'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per la gestione del fondo scorta, che si vuole estendere ai fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato, costituisce una deroga ai suddetti principi laddove consente la permanenza di somme in tesoreria allo scadere dell'esercizio finanziario senza che siano versate all'entrata le eventuali giacenze. Pur tuttavia le ragioni eccezionali di immediatezza di operatività, valide per gli organismi delle Forze armate, sembrano ricorrere anche per gli organismi operativi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, le norme di semplificazione dello schema di regolamento all'esame non sembrano in contrasto con i principi generali dell'ordinamento contabile.



Con riferimento al contenuto dello schema di regolamento in epigrafe, non avendo nulla da osservare in ordine all'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione limitandolo alle operazioni di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato, queste Sezioni ritengono di doversi soffermare sulle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 dello schema.

Ed invero, la formulazione delle disposizioni dell'ultimo periodo dell'articolo 2 - "nei casi di invarianza del fondo scorta, la chiusura annuale è effettuata mediante scritture contabili" - e del comma 1, dell'articolo 3 dello schema di regolamento - "le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di Stato sono effettuate contabilmente e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione del fondo scorta." - nella parte in cui non prevedono una disciplina analitica e dettagliata di dette scritture contabili, appare non sufficientemente esaustiva ai fini di una compiuta ed analitica disciplina delle assegnazioni e delle chiusure delle dotazioni di fondo scorta.

Si osserva, infatti, che il complesso funzionamento del fondo scorta degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cui si richiama lo schema di regolamento, è disciplinato da dieci articoli del regolamento per l'amministrazione e la contabilità di detti organismi (artt. 241 - 249 del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076) ed è puntualmente regolato dalle "Istruzioni amministrative e contabili al regolamento per l'amministrazione degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro 22 dicembre 1977. Con riguardo al provvedimento in esame è, allora, insufficiente sia lo scarno richiamo alle "scritture contabili" contenuto nell'ultimo periodo dell'articolo 2, sia la locuzione "sono effettuate contabilmente" riferita alle operazioni di chiusura del comma 1 dell'articolo 3.

Sulla base delle anzidette considerazioni, il Collegio ritiene che, al fine del recepimento di una compiuta disciplina delle operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato, gli articoli 2 e 3 debbano essere integrati con la seguente disposizione: "Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al D. P. R. 5 giugno 1976, n. 1076, con particolare riferimento al Capo III". Sembra, inoltre, auspicabile che, in analogia con il regime in vigore per gli organismi delle Forze Armate, siano emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, istruzioni amministrative e contabili per la disciplina di dettaglio delle operazioni di chiusura dei fondi scorta.


Ritiene, inoltre, il Collegio che, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, l'ultimo periodo dell'articolo 2 debba essere così riformulato: "Nei casi di invarianza delle dotazioni

derivanti dalla gestione del fondo scorta, la chiusura annuale è effettuata mediante scritture contabili".

Per quanto riguarda, infine, le abrogazioni di cui all'articolo 4, si osserva che, opportunamente, non si è provveduto ad abrogare il primo periodo del comma 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, in quanto in esso è disposta l'istituzione del capitolo sul quale è iscritto il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e che, a fini di chiarezza normativa, è fatta espressa menzione degli effetti abrogativi della legge 2 dicembre 1969, n. 968, già implicitamente dispiegati dall'articolo 4, comma 1 citato.


Il Relatore

(Ermanno Granelli)




Il Presidente

(Antonino Coco)



Per estratto dal verbale

Il Verbalizzante



Depositato in Segreteria il **15 APR. 2002**

Il Dirigente

(Eleonora Adornato)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI RIUNITE  
ROMA, il **15 APR. 2002**

(d.ssa Eleonora Adornato)

